



**Comune
di Bologna**

COMUNE DI BOLOGNA

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL
D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E
BEVANDE CALDE/FREDDE PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI BOLOGNA E DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI BOLOGNA.**

PARTE A – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. A. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il presente capitolato disciplina la concessione del servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde) e di prodotti alimentari vari (dolci e salati), mediante l'installazione di distributori automatici, da collocare presso le varie sedi del Comune di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna.

La presente concessione prevede, altresì, il servizio gratuito di erogazione d'acqua, sia a temperatura ambiente che refrigerata, mediante l'installazione di n. 20 erogatori di acqua microfiltrata da rete idrica.

La concessione oggetto del presente capitolato comprende, inoltre, le seguenti attività accessorie:

- gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori automatici;
- pulizia e manutenzione degli erogatori di acqua microfiltrata dalla rete idrica;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori e degli erogatori di acqua al termine del periodo di validità della concessione o quando richiesto dall'amministrazione concedente, con ripristino degli spazi dati in concessione.

I distributori automatici dovranno garantire, a seconda della tipologia, l'erogazione di una o più delle seguenti categorie di prodotti:

a) bevande calde: con caffè a grani, macinato fresco, con cialde ed altre bevande calde;

b) bevande fredde¹;

c) alimenti preconfezionati e snack di varie tipologie;

d) prodotti freschi per garantire una maggiore offerta ristorativa quali, ad esempio: panini farciti con prodotti vari, focacce farcite, macedonie, insalate miste, yogurt ed altri prodotti eventualmente fuori listino, che dovranno essere concordati con l'amministrazione concedente, secondo le modalità di cui all'art. B.4 del presente capitolato;

d) gelati confezionati;

Il dettaglio del numero e relativa ubicazione dei distributori, nonché degli erogatori di acqua microfiltrata, sono indicati rispettivamente nell'allegato A) "Elenco e collocazione distributori automatici" e nell'allegato B) "Elenco e collocazione erogatori".

Le caratteristiche minime richieste sono descritte nella parte B del presente capitolato.

Il presente servizio è destinato principalmente al consumo di alimenti e bevande da parte di dipendenti e personale in servizio presso il Comune di Bologna e presso la Città Metropolitana di Bologna. In considerazione della possibilità di accesso del pubblico presso

¹ In lattina, in bottigliette PET secondo normativa vigente, o Tetrapak.

alcune e/o alcune parti delle sedi destinatarie dei distributori , tale servizio potrà altresì essere fruito da tale altra tipologia di utenza , sebbene in forma occasionale.

Negli allegati A e B, in corrispondenza delle singole sedi in cui è previsto il servizio, è dettagliata l'utenza indicativa di dipendenti. Tale dato non tiene conto delle fisiologiche assenze o delle modifiche organizzative, anche tra sedi.

Il Comune di Bologna si riserva la facoltà di richiedere alla ditta concessionaria l'installazione di ulteriori distributori e/o la loro rimozione in caso di necessità.

L'ubicazione dei singoli distributori e/o erogatori d'acqua potrà, inoltre, essere soggetta a variazione, su richiesta dell'amministrazione concedente.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alle modifiche nel termine massimo assegnato al momento della richiesta (comunque non inferiore a 15 giorni).

Il concessionario non potrà procedere ad alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione.

Art. A.2 – DURATA DEL CONTRATTO

La concessione avrà una durata di 5 anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio.

Alla data di scadenza l'Amministrazione ha facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106, co.11 del D. lgs. n. 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per l'Amministrazione.

Art. A. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167, co. 1 del D. lgs. n. 50/2016, è pari ad € 2.000.000,00 (al netto di IVA).L'Amministrazione, ai fini della determinazione del valore suddetto si è basata su una previsione di consumi che tiene conto del dato storico del fatturato della precedente gestione, delle mutate condizioni del mercato, delle modifiche introdotte al servizio e della possibilità di lavoro agile accordata a parte del personale.

L'Amministrazione, valutate le caratteristiche e le modalità di esecuzione della Concessione in oggetto, ha stimato pari a zero i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze.

ART A.4 – CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà corrispondere un canone unico annuale di € 33.000,00, IVA esclusa. Tale canone si intende comprensivo dei costi relativi alle utenze, a carico dell'amministrazione concedente, nonché di ogni altro onere gravante sull'amministrazione.

I versamenti dovranno essere effettuati per la quota di € 30.000,00 con cadenza annuale anticipata mediante bonifico sul c/c bancario IBAN IT88R0200802435000020067156 con la seguente causale: U.I. GARE E APPALTI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

Per la quota di € 3.000,00 con cadenza annuale anticipata mediante bonifico sul c/c bancario IBAN: IT46A0306902477100000046048 con la seguente causale: SERVIZIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO - DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto o dall'avvio dell'esecuzione e i successivi pagamenti dovranno avvenire con cadenza annuale anticipata da quella data.

Art. A.5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% del valore stimato della concessione di cui all'art. A.3, fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

Il concedente può richiedere al concessionario il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere al concessionario.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte del concessionario di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti....).

La mancata costituzione della suddetta garanzia, determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

Art. A.6 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta vincola l'esecutore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016.

ART. A.7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà sottoscritto dalla Dirigente della U.I. Gare e Appalti del Comune di Bologna e stipulato nelle forme previste dalla legge.

Tutte le eventuali spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI.

Art. A.8 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/2020, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto è sempre autorizzata ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. A.9 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E COPERTURE ASSICURATIVE.

Il concessionario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati.

Il concessionario si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

Il concessionario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il concessionario deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose durante lo svolgimento del servizio.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Bologna da ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare a terzi in conseguenza di azioni od omissioni attribuibili direttamente al medesimo e/o a dipendenti, nonché persone delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di Legge, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il Comune di Bologna non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature ed alle macchine distributrici del Concessionario che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all'Amministrazione.

Il concessionario con effetto dalla data di decorrenza del contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:

RCT Euro 1.500.000,00= per sinistro e per persona

RCO Euro 1.500.000,00= per sinistro ed Euro 1.000.000,00= per persona.

Il contratto dovrà prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- ⌚ danni derivanti dalla proprietà dei beni ed attrezzature, compresi i danni – tra i quali quelli causati da spargimento d'acqua - conseguenti a guasti e/o rotture dei beni ed attrezzature;
- ⌚ danni da committenza di lavori e/o servizi;
- ⌚ danni da installazione e disinstallazione, compresa manutenzione;
- ⌚ danni subiti e/o arrecati a terzi (compresi i beneficiari del servizio, ed il Comune di Bologna) da dipendenti e/o da altre persone (soci, volontari, collaboratori, ecc..) – anche non in rapporto di dipendenza con la Società - che partecipino all'attività oggetto del presente contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- ⌚ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
- ⌚ danni da inquinamento accidentale;
- ⌚ danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o

da esso detenuti;

- Ⓟ danni da smercio di cibi, bevande, prodotti alimentari: la polizza deve obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi da eventuale intossicazione alimentare, avvelenamenti o inquinamenti subiti dai fruitori del servizio, nonché ogni altro danno agli utenti conseguente alla distribuzione dei precitati prodotti.

Copia di tutte le polizze e relative quietanze, nonché delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate alla U.I. Gare e Appalti prima della stipula del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette e/o l'eventuale approvazione espressa da parte dell'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dal concessionario, non esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre alla U.I. Gare e Appalti idonea documentazione (quietanza/e o nuova/e polizza/e) atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

Art. A.10 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Il concessionario dovrà impiegare nell'esecuzione del servizio personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il concessionario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il concessionario dovrà rispettare, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; dovrà inoltre rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Il concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Il personale dipendente del Concessionario dovrà osservare scrupolosamente tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari.

Il personale del concessionario è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il Concessionario dovrà impartire idonee disposizioni affinché il proprio personale osservi, pena la risoluzione del contratto, il Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione e scaricabile attraverso il seguente link:

http://www.comune.bologna.it/media/files/codicecomportamentoente_testoconsolidato.pdf

(per le sedi della Città Metropolitana di Bologna, al seguente link:

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServeFile.php/f/documenti_trasparenza/ALL_A_Codice_comportamento_CM.pdf

Il concessionario, prima dell'avvio dell'esecuzione dovrà fornire l'elenco nominativo del personale che sarà impegnato nel servizio, con l'indicazione dei dati anagrafici.

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verificano modifiche nell'organico impiegato.

Art. A.11 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, il concessionario mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivante da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio e non soggetti a ribasso, sono stati valutati pari a zero. L'Amministrazione rende comunque disponibile il D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 (Allegato C) dove sono evidenziate le possibili interferenze con l'operatività delle varie sedi e le principali prescrizioni da osservare a garanzia della sicurezza di tutto il personale. Tale documento potrà essere aggiornato anche su proposta del concessionario, in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio. Prima dell'avvio

dell'esecuzione, l'amministrazione metterà a disposizione del concessionario i DUVRI specifici relativi alle sedi presso le quali saranno installati i distributori e gli erogatori.

Il concessionario è in ogni caso tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Il concessionario dovrà osservare le ulteriori specifiche disposizioni atte a garantire la sicurezza dettagliatamente previste all'interno del presente Capitolato.

Si applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e art. 105, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016.

Art. A.12 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato.

A tale fine il Concessionario è tenuto a prestare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Per il presente contratto potrà essere nominato un Direttore dell'esecuzione (DEC), che vigila sulla sua corretta esecuzione impartendo al concessionario le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo, altresì, le ulteriori funzioni assegnategli dal d.lgs. n. 50/2016.

Il Direttore dell'esecuzione, se nominato, e il RUP si avvarranno, per le proprie attività di controllo e di gestione del contratto, di referenti dell'Amministrazione competenti in relazione agli aspetti da verificare e all'ubicazione delle varie sedi in cui è previsto il servizio.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano **contestazioni** su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il RUP, o il DEC se nominato, formula la contestazione al concessionario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte del concessionario, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.13 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, potrà essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto per il tempo strettamente

necessario. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'esecuzione disporrà la ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione. Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2.

Art. A.13 - PENALI

Il concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penali.

Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato, in ogni caso, **il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dal concessionario nell'esecuzione del contratto.**

Sono previste le seguenti penali a fronte dei relativi inadempimenti:

- 1) mancato rispetto, per cause imputabili al concessionario, dei tempi di installazione dei distributori rispetto alle tempistiche previste - euro 50,00 per ogni giorno di ritardo per distributore;
- 2) carenza di pulizia e sanificazione come stabilito dal presente capitolato - da euro 150,00 a euro 300,00 per distributore per infrazione;
- 3) inadempienze nell'esecuzione del contratto rispetto a quanto prescritto dal Capitolato o offerto in sede di offerta tecnica, quali il mancato rifornimento di prodotti, il mancato rispetto delle regole sull'assortimento di prodotti- euro 50,00 a euro 500,00 per distributore per infrazione;
- 5) mancato rispetto di norme in materia di sicurezza e igiene - da euro 50,00 a euro 300,00 per inadempienza;
- 6) ritardo nell'esecuzione di interventi ordinari o straordinari di manutenzione - euro 50,00 per giorno di ritardo per distributore;
- 7) ritardo nella rimozione e ripristini alla scadenza del contratto - euro 50,00 per ogni giorno di ritardo per distributore;
- 8) ritardo nel pagamento del canone unico annuale - euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;

L'ammontare delle penali applicate sarà recuperato tramite escussione della cauzione definitiva, che dovrà di conseguenza essere reintegrata per l'importo dovuto.

Al verificarsi dell'inadempimento il Direttore dell'esecuzione invierà tempestivamente comunicazione al concessionario con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora il concessionario non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

Art. A.14 - MODIFICHE CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 e 175 del d. lgs. n. 50/2016.

Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP.

In caso di variazioni non disposte dal RUP, quest'ultimo fornisce al concessionario le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso.

I prezzi definiti in sede di gara non potranno subire alcuna modifica per i primi 2 (due) anni di validità del contratto. A partire dal terzo anno, potrà essere applicato un aggiornamento dei prezzi dei prodotti offerti, nella misura del 75% dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico, solo qualora tale variazione risulti superiore al 5%. Variazioni inferiori saranno da considerarsi ricomprese nel rischio operativo del concessionario.

La variazione potrà essere applicata previa formale richiesta da parte del Concessionario, da inviare al RUP, unitamente all'elenco dei prodotti con i nuovi prezzi di vendita proposti, con eccezione di quelli per i quali l'amministrazione ha stabilito, nell'allegato "Elenco Prodotti", un prezzo massimo di vendita, e di una relazione contenente le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti.

Seguirà approfondita valutazione da parte dell'Amministrazione concedente e, qualora ritenga i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.

Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di euro.

Eventuali modifiche al Piano Economico e Finanziario del Concessionario, saranno valutate dall'amministrazione concedente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 165, co. 6 del D.lgs. n. 50/2016, al quale si rinvia.

ART. A.15 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del contratto di concessione che intende

subappaltare a terzi. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di subappalto si applica quanto previsto dall'art. 174 del D.lgs 50/2016.

ART. A.16 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'esercizio da parte dell'Amministrazione comunale dei poteri di autotutela, la concessione può cessare nei casi di cui all'art. 176 del D. lgs. n. 50/2016. Oltre a quanto previsto in generale dal d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016, costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura;
- 2) l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
- 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
- 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- 5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio;
- 6) mancato versamento del rimborso forfettario con ritardo di oltre 3 mesi.

Nel caso di cui al n. 5, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al concessionario assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Oltre che nei casi sopra menzionati, l'Amministrazione può risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al concessionario, nei seguenti casi:

1. mancato rinnovo o revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'esercizio dell'attività;
2. vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità;
3. violazione di norme di legge o di regolamento relative a produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto alimenti;
4. casi di intossicazione alimentare;
5. mancata corresponsione del canone entro le scadenze stabilite;
6. mancato avvio del servizio entro il termine previsto, ritenuto termine essenziale;
7. mancata attivazione di tutti i punti ristoro richiesti dal Comune entro il termine previsto, ritenuto termine essenziale;
8. mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto o sua eventuale proroga;
9. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta;

In ogni caso di risoluzione del contratto per responsabilità del concessionario, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dal concessionario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 co. 2 del c.c., con preavviso di almeno 30 giorni (trenta), da comunicarsi al concessionario, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto.

Art. A.17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. A.18 - DISPOSIZIONI GENERALI

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

PARTE B - CAPITOLATO PARTE TECNICA

Art. B.1 – Caratteristiche dei distributori automatici

I distributori automatici da installare devono essere idonei alla erogazione delle seguenti tipologie di prodotti:

1. bevande calde (dimensioni indicative 60×60) per l'erogazione di bevande complete di zucchero (con possibilità di modulazione della quantità), bicchiere e paletta;
2. bevande fredde, snack e altri generi alimentari, raffrescati fino a +10° (con variazione massima di +/- 1,5 gradi) con almeno 30/40 selezioni di prodotti;
3. distributori grandi per alimenti solidi preconfezionati, alimenti solidi freschi (insalate, verdura e frutta) e bevande, capienza di almeno 50/60 selezioni di prodotti, con temperatura di circa 3° (variazione massima di +/- 1,5 gradi);
4. gelati (almeno 3/4 tipologie di gelati) con temperatura costante tra -18° e -21°;

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tali da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutto il periodo previsto dalla concessione. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione delle macchine distributrici.

La classe energetica dei distributori e l'anno di fabbricazione dovranno essere evidenziati nelle schede tecniche e/o dichiarazioni rilasciate dal produttore, in sede di offerta tecnica.

Il Concessionario ha facoltà di scegliere marca e modello dei distributori automatici fermo restando i requisiti minimi di seguito indicati:

- avere caratteristiche tecniche idonee al servizio da svolgere;
- essere conformi alle vigenti disposizioni in materia d'igiene e sanità e corrispondere ai requisiti indicati nell'art. 32 del DPR 26/03/1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") e, in particolare per i seguenti punti:
 - a) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igiene dei prodotti distribuiti;
 - b) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 283/1962 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
 - c) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire

- negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
- d) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità e surgelate ed avere sistemi di blocco della distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;
 - e) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a insudiciamenti od altre contaminazioni;
 - f) essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzioni incendio norma del D.lgs. 81/2008, e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
 - g) essere dotati di marchio CE;
 - h) essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
 - i) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
 - j) essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. e prevedere dei piani di autocontrollo;
 - k) essere conformi alle attuali norme sui disabili;
 - l) riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, nonché un contatto telefonico e/o email mediante il quale effettuare segnalazioni;
 - m) essere dotati di un dispositivo per l'accettazione di monete e banconote, di chiavette e/o tessere magnetiche ricaricabili (unica per tutte le tipologie di distributori installati), su cui viene trasferito il valore delle banconote e delle monete inserite nei distributori, nonché di collegamento ad apposita applicazione per acquisto tramite smartphone (iOS e Android). Si precisa che le chiavette/tessere magnetiche dovranno essere erogate e gestite dal Concessionario, su richiesta degli utenti, con le modalità che saranno successivamente concordate. il Concessionario potrà prevedere un deposito cauzionale (non superiore a Euro 3,00, invariabile per l'intera durata del contratto);
 - n) accettare qualsiasi tipo di moneta/banconota (minimo € 0,05) ed essere dotati di funzionalità rendi resto nonché di un sistema di comunicazione in caso di mancata restituzione del resto e/o di mancata erogazione del prodotto selezionato da parte dell'utente (es. numero verde);
 - o) rientrare nella classe energetica A, secondo gli standard EVA EMP o EN 50597.
 - p) essere allacciati all'impianto idraulico ed alla rete di energia elettrica delle sedi ove è previsto il loro posizionamento;

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso e di limitare l'incidenza del servizio sull'ambiente, il Concessionario sarà tenuto obbligatoriamente ad utilizzare in tutti i distributori di bevande calde, bicchieri e palette monomateriale, 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432, ovvero aderire ad un progetto di riciclo a circuito chiuso quali Rivending o altri similari.

Tutti i componenti dei materiali monouso (bicchieri e palette) dovranno essere composti del medesimo materiale al fine di garantire una maggiore performance di corretto conferimento.

Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione di penali, come previsto all'art. A.13 del presente Capitolato.

I distributori dovranno essere sollevati dal pavimento in modo tale da permettere un'adeguata pulizia del pavimento sottostante oppure dovranno essere dotati di una zoccolatura completa e sigillante fino al livello del pavimento.

E' a carico del concessionario la pulizia interna ed esterna (compresa la superficie sopra il distributore) delle apparecchiature e dello spazio sottostante le stesse, con frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica. E' a carico del concessionario lo smaltimento dei fondi di caffè.

Il concessionario dovrà utilizzare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori conformi alle normative vigenti.

Art. B.2 – Servizio di erogazione d'acqua e specifiche tecniche

L'amministrazione comunale intende perseguire una politica di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Pertanto, si prevede l'installazione di n. 20 erogatori d'acqua potabile microfiltrata, da rete idrica, che dovranno essere conformi a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 7 febbraio 2021, n. 25 e ad ogni normativa tempo per tempo vigente.

L'erogazione dell'acqua microfiltrata, sia a temperatura ambiente che refrigerata, sarà a titolo gratuito.

È richiesta l'installazione di erogatori nuovi di fabbrica o equivalenti al nuovo (mai utilizzati), comunque prodotti non prima di 48 mesi dalla data dell'offerta, con le seguenti caratteristiche:

- allacciamento diretto alla rete idrica della sede ove gli stessi saranno posizionati;
- assenza di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell'acqua in entrata;
- erogazione a scelta di acqua naturale fredda e a temperatura ambiente (la

- temperatura dell'acqua erogata deve essere compresa tra 5 e 12 gradi celsius);
- sistema di refrigerazione senza clorofluorocarburi sino a 30 litri/ora;
 - ogni refrigeratore dovrà essere munito di lampada UV battericida;
 - microfiltrazione mediante apposito impianto dell'acqua erogata con relativi filtri;
 - i filtri installati nei refrigeratori devono rimuovere cloro, metalli pesanti, nitriti e nitrati sospesi nell'acqua erogata;
 - conformità alle certificazioni ed alle norme CE;
 - gli erogatori devono essere installati in modo che sia assicurato un agevole utilizzo, anche da parte di persone diversamente abili. Tutti i materiali che compongono le apparecchiature devono essere conformi al D.M. Ministero della Salute n. 174/2004 e, in difetto delle misure specifiche, al Regolamento CE n. 1935/2004;
 - su ogni erogatore deve essere indicato il numero identificativo e le modalità per contattare la ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasto etc.;
 - la cannetta dell'erogatore non dovrà consentire l'attacco di tubazioni esterne;
 - nel caso la tubatura di allacciamento diretto dell'acqua in entrata fosse di lunghezza superiore ai 5 metri, andrà previsto in prossimità dell'erogatore un rubinetto che consenta eventuali prelievi dell'acqua per il controllo della qualità;
 - gli erogatori devono essere dotati di sistema di esclusione del bicchiere;
 - ogni dispositivo dovrà avere un sistema anti-allagamento;
 - i punti di erogazione (ugelli) devono essere in acciaio inox o altro materiale idoneo ed essere tali da evitare il contatto diretto con bottiglie e altri contenitori, protetti da sistema debatterizzante (es. lampada UV) e facilmente pulibili per garantire i più alti standard di igiene nel rispetto della normativa vigente;
 - gli erogatori dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi nonché possedere la marcatura CE;
 - gli erogatori dovranno essere dotati di serbatoi interni o di apposito vano per la raccolta di eventuali sversamenti dell'acqua erogata e/o dell'acqua in eccesso;
 - funzionamento mediante allacciamento alla presa elettrica a norma CE.

Viene lasciata al Concessionario la scelta della marca e della tipologia degli erogatori dell'acqua potabile che dovranno in qualsiasi caso rispondere al D.M. del 14 giugno 2017 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017, "Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Il Concessionario deve garantire che l'uso dell'erogatore non comporti in nessun caso peggioramenti della qualità dell'acqua potabile erogata attraverso

manutenzione semestrale del sistema di filtrazione, dando evidenza delle manutenzioni effettuate.

Preme evidenziare che la pulizia dovrà interessare, oltre all'erogatore, anche l'alloggiamento dove è stato inserito in modo tale da sanificare tutte le superfici interessate. Ogni erogatore dell'acqua dovrà essere accompagnato dal proprio manuale di gestione dell'apparecchiatura (secondo le direttive D.M. del 14 giugno 2017 – Controlli ed analisi delle acque potabili).

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione del servizio, effettuando per gli erogatori:

- installazioni, spostamenti e sostituzioni;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- disinstallazione e ripristino degli spazi;
- assistenza agli utenti e gestione reclami.

Art. B.3 - Prodotti erogati.

Nei distributori automatici dovranno essere resi disponibili prodotti di elevato livello qualitativo, conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia, ai requisiti minimi previsti dal presente Capitolato e nei relativi allegati.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella tutela della salute dei consumatori intolleranti e/o allergici. A tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili, il concessionario dovrà adeguatamente segnalare con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e le bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che possono provocare allergie e/o intolleranze, pena l'applicazione delle penali descritte nel presente documento.

I prodotti dovranno essere confezionati, etichettati, trasportati e stoccati in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal Concessionario, redatto ai sensi dei criteri del sistema HACCP.

I prodotti offerti non devono contenere organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle disposizioni vigenti in materia di O.G.M. (Reg. CE n. 1829/2003 e n. 1830/2003), e non dovranno contenere olio di palma e grassi idrogenati. I prodotti contenenti nitriti e nitrati sono consentiti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento (Direttiva 95/2/CE del 20/02/1995 e DM 28/02/1996, n. 209).

L'elenco dei prodotti disponibili presso i distributori dovrà essere reso disponibile all'amministrazione concedente prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto come precisato all'art. B.4, unitamente alla relativa documentazione di dettaglio. L'elenco sarà eventualmente aggiornato, a cura del concessionario, nelle ipotesi di sostituzione di prodotti con altri equivalenti o superiori.

1. Bevande calde

- caffè espresso;
- caffè lungo;
- caffè al ginseng;
- caffè d'orzo;
- caffè d'orzo macchiato;
- cappuccino d'orzo;
- latte;
- latte per caffè macchiato;
- latte per cappuccino;
- cappuccino;
- mocaccino/cappuccino cioccolato e caffè;
- tè;
- acqua calda con bicchierino;
- solo bicchierino;

2. Bevande fredde

- acqua oligominerale naturale, naturalmente gassata o effervescente naturale da 50 cl;
- Bevanda gasata (tipo cola, aranciata, gassosa, chinotto) e non gasate (tipo tè freddo) in lattina e in bottiglia,
- altre tipologie di bevande assortite (succhi di frutta, frullati, ecc...).

Nelle sedi in cui è prevista l'installazione di erogatori d'acqua, con l'esclusione della sede della Polizia Locale di via Ferrari, in via sperimentale, i distributori di bevande fredde non potranno contenere bottigliette d'acqua di qualsiasi tipologia. L'amministrazione si riserva di richiederne l'inserimento, a sua piena ed insindacabile valutazione, nell'ambito della sua discrezionalità, nel corso dell'esecuzione del contratto.

3. Alimenti solidi preconfezionati

- Prodotto da forno salato (es. taralli, schiacciatine, crackers);
- Snack salato (es. chips, gallette);
- Panino/focaccia confezionata in atmosfera protettiva con farcitura varia;
- Tramezzino con almeno due ingredienti;
- Focaccia farciture varie;
- Piatti pronti di varia tipologia;
- Yogurt magro/intero gusti assortiti;

- Snack a base di cereali e/o frutta e/o semi oleosi e/o cioccolato (barrette);
- Snack dolce al cioccolato con ripieni vari;
- Prodotto da forno dolce (es. biscotto, wafer) con o senza farcitura;
- Prodotto da forno dolce (es. croissant, crostatina, tortina) con farciture assortite;
- Almeno un prodotto per consumatori allergici e per consumatori intolleranti, (salvo offerta migliorativa di ulteriori prodotti);
- Almeno un prodotto biologico o e uno proveniente da commercio equo-solidale (salvo offerta migliorativa di ulteriori prodotti).

4. Gelati

Il distributore di gelati dovrà garantire l'erogazione di almeno tre tipologie di gelati confezionati singolarmente tra quelli di marca di rilevanza nazionale e delle tipologie di più largo consumo (a titolo esemplificativo: gelati con cono, gelati con biscotto, gelati con copertura di cioccolato, ghiaccioli).

Ulteriori indicazioni:

L'Amministrazione intende mettere a disposizione dei dipendenti dei locali dedicati anche alla consumazione del pasto durante la pausa lavorativa. Pertanto, in tali punti, dovranno essere installati distributori che garantiscano una maggiore offerta di prodotti, tale da comprendere anche tipologie che possano costituire un pasto vero e proprio per il dipendente e con particolare attenzione a proposte alimentari bilanciate dal punto di vista nutrizionale.

Si precisa che tali distributori di grandi dimensioni di alimenti e bevande, come dettagliatamente indicati nell'allegato A, sono previsti:

- nei "punti ristoro" di piazza Liber Paradisus;
- in una postazione, nella sede di via E. Ferrari;
- in due postazioni nella sede di Palazzo D'Accursio;
- in due postazioni nelle sedi della Città Metropolitana;

e dovranno garantire l'erogazione di prodotti di tutte le tipologie indicate di seguito, con assortimento minimo totale di circa 50/60 prodotti (il numero è riferito alle diverse tipologie di prodotti che devono essere presenti):

- tè freddo ai gusti limone, pesca e tè verde;
- altre bevande gassate assortite (a titolo esemplificativo: cola, aranciata, limonata ecc...) o bevande a base di frutta;
- succhi di frutta assortiti;
- bevande assortite;

- almeno una bevanda senza zucchero (salvo offerta migliorativa di ulteriori prodotti);
- almeno una bevanda biologica (salvo offerta migliorativa di ulteriori prodotti);
- prodotti confezionati da forno e snacks dolci e salati a base di pasta lievitata o pasta sfoglia con farciture di marmellata, confetture, creme o frutta secca;
- patatine e snack similari;
- crackers, schiacciatine e altri prodotti similari da panificazione;
- snack al cioccolato (es. barrette, confetti al cioccolato, cereali al cioccolato, etc.);
- yogurt (varie tipologie: alla frutta, magro, intero, etc.);
- frutta secca;
- focacce, sandwiches o tramezzini freschi confezionati con farciture varie a base di salumi, formaggio, salse etc.;
- insalate miste di verdura e insalate miste a base di cereali;
- macedonie o confezioni di frutta/verdura fresca;
- almeno un prodotto senza glutine e un prodotto senza zucchero (salvo offerta migliorativa di ulteriori prodotti);
- almeno un prodotto biologico e un prodotto proveniente da commercio equo-solidale (salvo offerta migliorativa di ulteriori prodotti).

Considerato che l'Amministrazione promuove politiche volte alla tutela dell'ambiente e alla progressiva riduzione dell'utilizzo dei materiali plastici all'interno dei distributori automatici, favorendo altresì il recupero e il riciclo dei materiali, il Concessionario si impegna a mettere in atto tutti gli accorgimenti volti a garantire la sostenibilità ambientale del servizio.

All'acquirente dovranno essere ben visibili il prezzo, la marca, la data di confezionamento o il tempo minimo di conservazione; al riguardo, i prodotti non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e dovranno essere tempestivamente sostituiti entro la data indicata a pena di applicazione delle penali previste dal disciplinare di gara.

I prodotti senza glutine e biologici dovranno essere segnalati da un apposito adesivo o indicatore.

Il concessionario si impegna a fornire tutti i prodotti inseriti nel "paniere obbligatorio" assicurandone un'adeguata rotazione.

L'Amministrazione potrà richiedere, nel corso del contratto, l'introduzione di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli pattuiti contrattualmente e il Concessionario, a sua volta, potrà proporre, previo accordo con l'Amministrazione, nuovi prodotti che siano qualitativamente ed economicamente equivalenti o superiori a quelli da sostituire.

La somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste nel "paniere prodotti", comporterà l'applicazione delle penali previste.

I prodotti forniti devono in generale rispettare le seguenti prescrizioni:

- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;
- riportare la denominazione del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;
- le bevande, ad esclusione di quelle calde, dovranno essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice;
- i prodotti di provenienza biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati come biologici, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;
- i prodotti per celiaci dovranno riportare il nominativo del produttore, riportare con chiarezza gli ingredienti, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;
- i prodotti dovranno essere confezionati con imballaggi di peso e volume minimo e ad elevata riciclabilità;
- dovranno essere resi disponibili l'elenco degli ingredienti e caratteristiche nutrizionali dei prodotti offerti, accanto ai distributori automatici al fine di consentire a coloro che hanno allergie o intolleranze di conoscere gli ingredienti del prodotto, prima di acquistare;

Art. B.4 Prezzo dei prodotti e listino ufficiale

Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario deve predisporre, in accordo con il Concedente, il listino ufficiale della concessione, nel quale sono elencati i prodotti formalmente ammessi alla distribuzione e i relativi prezzi unitari. I prezzi di vendita dei prodotti somministrati da tutti i distributori installati, sono da intendersi IVA inclusa. Il listino dovrà essere conforme ai prezzi massimi fissati nell'allegato D) per i relativi prodotti.

I prezzi applicati ai prodotti non inseriti nell'allegato D), saranno liberamente stabiliti dal concessionario.

I prezzi di tutti i prodotti a listino ufficiale, quando erogati tramite chiavetta/tessera magnetica ricaricabile o applicazione di acquisto tramite smartphone, sono quelli risultanti dal ribasso percentuale offerto dal Concessionario, con arrotondamento per eccesso o per difetto, al secondo decimale (es. € 1,2888 verrà arrotondato ad € 1,29; € 0,63333 verrà arrotondato a € 0,63)

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all'utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici

installate negli spazi oggetto della concessione.

I prezzi a listino dovranno essere espressi con la frazione minima di 5 centesimi di euro (0,05), accettata dai distributori.

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, i prezzi applicati dal Concessionario.

Art. B.5 Tempi di installazione

Il concessionario dovrà presentare all'amministrazione, prima della stipula, un cronoprogramma di massima delle installazioni, che sarà approvato dal RUP e successivamente condiviso con il concessionario uscente al fine di coordinare le attività di rimozione dei distributori attualmente installati, al fine di creare il minor disagio possibile all'utenza e ridurre al minimo l'interruzione del servizio.

Le operazioni di installazione dovranno essere comunque concluse entro 30 giorni naturali e consecutivi dal Verbale di avvio del servizio.

Sarà onere del concessionario, a conclusione delle installazioni:

- la verifica del regolare allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica e la consegna della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati;
- la consegna della dichiarazione per ogni apparecchiatura installata, della documentazione tecnica (dichiarazioni di conformità CE, manuali d'istruzioni per l'uso, dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, ecc.) ed ogni altro documento previsto dal presente Capitolato;

Art. B.6 - Servizi di manutenzione e assistenza

Sono a carico del concessionario le spese per il regolare funzionamento dei distributori automatici e degli erogatori d'acqua, tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi in conformità alla vigente normativa e secondo le indicazioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione delle singole apparecchiature.

L'attività di manutenzione ordinaria dovrà essere programmata e gestita con frequenza tale da garantire il costante funzionamento dei distributori e degli erogatori d'acqua, e dovrà comprendere, oltre alle parti meccaniche e/o elettriche, anche la pulizia e la sanificazione delle parti esterne delle medesime apparecchiature. Il report degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dovrà essere reso disponibile all'amministrazione concedente, su richiesta del RUP o del DEC, qualora nominato.

In caso di guasto il concessionario deve intervenire entro 8 ore lavorative dalla segnalazione.

L'assistenza tecnica è eseguita da personale munito di eventuali autorizzazioni sanitarie

previste per legge e deve essere svolta durante il normale orario di lavoro negli uffici e nei servizi.

Il personale incaricato dei passaggi per il rifornimento delle materie prime e dei prodotti, dovrà ad ogni passaggio effettuare:

- verifica della corretta funzionalità della macchina;
- verifica della disponibilità e corretta erogazione dei materiali accessori (bicchieri, palettine, etc...)
- verifica della disponibilità di monete per il resto;
- verifica dello stato di igiene e pulizia interno ed esterno della macchina.

Il rifornimento dovrà essere eseguito con frequenza adeguata alle singole sedi, all'utenza potenziale e ai consumi rilevati, **in modo da garantire la costante disponibilità dei prodotti.**

I distributori per i quali si renda necessaria una più accurata manutenzione o revisione totale da eseguire presso le officine o comunque i locali del concessionario, dovranno essere sostituiti, contestualmente al ritiro, con macchine della stessa tipologia e in grado di erogare gli stessi prodotti.

Il concessionario dovrà inoltre garantire la manutenzione straordinaria in tutti i casi in cui si renda necessario per guasti o disfunzioni. Anche in tal caso, qualora la riparazione richieda la momentanea disinstallazione della macchina, questa dovrà essere sostituita al ritiro con macchina della stessa tipologia e in grado di erogare gli stessi prodotti.

Il comune di Bologna si intende esonerato da responsabilità per eventuali rotture, effrazioni, furti o danneggiamenti delle apparecchiature installate.

Con particolare riferimento agli erogatori d'acqua microfiltrata, al fine di evitare peggioramenti della qualità dell'acqua potabile, il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e cura:

- alla manutenzione ordinaria delle strumentazioni della tecnostruttura;
- alla pulizia delle componenti impiantistiche e della tecnostruttura sulla base del piano di pulizia e sanificazione proposto in sede di offerta tecnica;
- alle analisi microbiologiche periodiche ai punti di erogazione come da piano HACCP condiviso con ASL almeno una volta all'anno;
- alla sostituzione almeno semestrale dei filtri e dei sistemi debatterizzanti (es. lampada UV) in conformità alla normativa vigente e tenendo conto delle indicazioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione delle singole apparecchiature;

Sono a carico del Concessionario:

- gli oneri legati alla manutenzione e pulizia ordinarie e straordinarie delle componenti

impiantistiche e strumentazioni della struttura, atte a garantire le normali condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dell'impianto e l'idoneità della struttura dal punto di vista igienico-sanitario, atte a mantenere una perfetta qualità dell'acqua erogata per tutta la durata del contratto e nel rispetto della normativa di settore vigente;

- gli oneri legati alle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività di controllo della qualità del prodotto erogato;

In caso di guasto di un distributore o di un erogatore dell'acqua, il concessionario deve provvedere a sua cura e spese al ripristino del funzionamento entro e non oltre 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto da parte dell'utenza e/o dai sistemi di monitoraggio presenti nel distributore automatico. Si specifica che si intendono ore lavorative quelle dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.

Qualora non sia possibile il ripristino del funzionamento entro il termine stabilito il Gestore è tenuto alla sostituzione dell'apparecchiatura entro 10 giorni lavorativi.

Degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, il concessionario dovrà redigere una relazione, da presentare all'amministrazione concedente previa richiesta del RUP, o del DEC qualora nominato.

Art. B.7 - Postazioni di installazione dei distributori ed erogatori

Il concessionario dovrà installare i distributori e gli erogatori d'acqua nel numero e tipologie indicate negli Allegati "Elenco e collocazioni distributori automatici" ed "Elenco e collocazioni degli erogatori".

Il numero e le ubicazioni dei distributori potranno subire variazioni nel corso del contratto in rapporto alle reali esigenze dell'Amministrazione o per necessità dovute, per esempio, al mantenimento dell'agibilità delle vie di esodo ai sensi della normativa per la prevenzione incendi o ad interventi di manutenzione straordinaria.

Le ubicazioni individuate negli allegati potranno subire variazioni, anche prima dell'installazione, per esigenze legate agli spazi, agli allacci o ad altri eventi non previsti.

La stazione appaltante non renderà disponibile alcun locale o spazio per lo stoccaggio di alimenti o attrezzature di alcuna tipologia.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, lo spostamento delle apparecchiature in luogo o sede diversa. In tale caso il concessionario è tenuto a provvedere entro 15 gg.

Art. B.8 - Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario deve essere munito di manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP, che deve prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. Tale manuale dovrà essere consegnato alla stazione appaltante prima dell'avvio del servizio.

Sono, inoltre, a carico del concessionario:

- tutte le spese di trasporto, (comprehensive dei costi per eventuali soste e/o accessi in zone a traffico limitato), installazione e messa in funzione dei distributori compresi gli allacciamenti come già detto all'art. B.12;
- sostituzione dei prodotti scaduti e difettosi;
- rimborso di denaro agli utenti a seguito di guasto o disfunzione dei distributori;
- tutti gli oneri di tipo previdenziale e contributivo, assicurativo, antinfortunistico e di formazione del personale impiegato nel servizio
- spostamento/trasferimento a propria cura e spese dei distributori all'interno delle sedi o presso altri siti su richiesta dell'Ente;

Il concessionario dovrà fornire all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente contratto.

Art. B.9 - Disinstallazione dei distributori

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà provvedere alla disinstallazione e ritiro di tutti i distributori, raccordandosi a sua volta con l'eventuale nuovo gestore, e al ripristino e pulizia degli spazi occupati.

In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori nei termini assegnati, la stazione appaltante provvederà direttamente a spese del concessionario rivalendosi sulla cauzione definitiva, salvo risarcimento del maggior danno subito.

Art. B.10 - Disposizioni specifiche per particolari sedi

All'interno della sede di piazza Liber Paradisus, sono individuate alcune aree denominate "**punti ristoro**" (indicate nell'allegato A) da adibire al consumo di pasti da parte dei dipendenti comunali. In questi locali il concessionario dovrà fornire in comodato gratuito per la durata della concessione la seguente dotazione minima per ciascun punto ristoro:

- 1 frigorifero di tipo domestico, solo frigo (temp da 0° a + 10 °C);
- 1 forno a microonde di tipo domestico con piatto rotante;
- arredamento base (almeno 4 sedie e 2 tavoli);

E' a carico del concessionario la pulizia e la tenuta in perfetto ordine e condizioni igieniche del frigorifero, del forno a microonde e degli arredi.

L'allestimento dei punti ristoro, salvi i diversi termini fissati per l'installazione dei distributori ed erogatori, dovrà essere completato **entro il termine di 60 giorni** dalla stipula del contratto.

Presso tutte le sedi della Polizia Locale, in considerazione della presenza del personale tutti i giorni della settimana e in turni serali/notturni, il concessionario dovrà garantire **un costante rifornimento di tutti i distributori**.

Per consentire l'erogazione di generi di conforto alle persone che si trovano in stato di arresto, il concessionario dovrà fornire al referente individuato dall'amministrazione concedente presso la Polizia Locale, un adeguato numero di chiavette, che sarà concordato successivamente all'avvio del servizio, dotate di credito prepagato per un totale di Euro 500,00 annue. La Polizia Locale provvederà con proprio atto al pagamento della somma prevista. In corso di contratto, in caso di necessità, tale cifra potrà essere aumentata o diminuita.

Art. B.11 Reportistica

Il concessionario su base annuale si impegna a trasmettere all'amministrazione concedente, tramite report in formato elettronico o mediante accesso riservato ad apposito software, almeno le seguenti informazioni:

- numero di distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione, elenco prodotti erogati;
- numero di erogazioni nell'anno di riferimento per tipologia di prodotto, suddivise per distributore e sede con relativo incasso annuale;
- report statistici e relazioni sulla tipologia delle segnalazioni e le soluzioni adottate per il miglioramento del servizio;
- consumo di acqua per erogatore installato;

Al riguardo, si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/06/2016.

Art. B.12 - Disposizioni finali

Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisto delle bevande e degli alimenti da erogare

attraverso i distributori automatici a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità verso i fornitori per il relativo pagamento.

Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di sostenibilità ambientale e di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali danni causati agli utenti dei servizi per il mancato adeguamento e l'inosservanza delle norme ambientali e igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.

Il Concessionario durante l'erogazione dei servizi si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non distribuzione di prodotti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, l'effettuazione di controlli sulla qualità dei prodotti distribuiti, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento dell'oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'opera del proprio personale.

Il Concessionario, nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio, è tenuto a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente in materia, ottemperando a quanto previsto dalle predette norme.

Il concessionario dovrà adottare misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti critici, mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema, compilando tutta la modulistica prevista dal sistema HACCP, atta a dare evidenza della corretta esecuzione delle attività regolamentate.

Le eventuali irregolarità, accertate dal Concessionario nell'ambito del programma di autocontrollo ed i provvedimenti adottati, dovranno essere segnalate all'Amministrazione che, qualora ritenesse insufficienti o inefficaci le misure correttive, potrà richiedere la modifica del programma di autocontrollo.

Il Concessionario, pertanto, dovrà predisporre in duplice copia il proprio Manuale di Autocontrollo in conformità al Reg. CE n. 852/2004, di cui una copia da consegnare all'Amministrazione prima della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

Il Concessionario deve installare i distributori automatici e gli erogatori di acqua negli spazi designati, posizionandoli in modo da evitare danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti circostanti, con opportuni accorgimenti qualora necessari, quali, a titolo di esempio: rivestimenti in gomma per i supporti delle macchine a protezione del pavimento, pannelli isolanti da posizionare posteriormente alle macchine, a protezione delle

pareti e degli intonaci.

Il Gestore provvederà, a sua cura e spese, ad eseguire gli allacciamenti dei distributori automatici e degli erogatori dell'acqua alla rete idrica ed elettrica secondo la normativa vigente e le norme di buona tecnica, nonché alla verifica di conformità dei distributori automatici e degli erogatori dell'acqua. L'amministrazione garantirà il necessario supporto tecnico, ove ritenuto necessario per specifiche sedi, in fase di allacciamento, secondo il cronoprogramma concordato.

Il Concessionario provvede, senza oneri per l'Amministrazione, al completo smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dalle attività operative relative alle installazioni.

In caso di guasto, anomalia o difetto di funzionamento degli impianti elettrici ed idrici, posti al servizio dei distributori automatici e degli erogatori di acqua, il Concessionario dovrà segnalarlo tempestivamente all'amministrazione e, se necessario in via cautelativa, sospendere l'uso delle apparecchiature ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone e/o cose.